

STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO
“REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO”
- stato dell'arte al 29/10/2009 -

La legge nazionale

In data 26 marzo 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge in materia “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”.

Tale proposta è ancora all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera, in prima lettura (progetto di legge n. 2350).

La Commissione Affari sociali ha concluso la discussione generale, ed inizierà la prossima settimana l'esame del testo e dell'articolato; in proposito, il 28 ottobre 2009 la Commissione ha deciso, con 24 voti a favore e 18 contrari, di adottare il testo del disegno di legge approvato dal Senato come base per la sua discussione (c.d. ddl Calabrò).

Il gruppo di lavoro della CTSS

Nelle more di tali discussioni, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna (CTSS) ha avviato, mediante un Gruppo di lavoro, uno studio di fattibilità relativo all'istituzione di un registro dei “testamenti biologici” da parte degli enti locali, per assicurare parità di trattamento ai soggetti che non sono in grado di comunicare la propria volontà terapeutica e rispondere a quella che viene generalmente definita come “un'istanza sociale” dei cittadini.

Nella riflessione sulle iniziative attivabili in materia dagli enti locali e dai soggetti della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, si è prospettata la costituzione di un punto di raccolta presso un soggetto pubblico, ed in particolare presso i Comuni, delle direttive anticipate presentate dai cittadini su base volontaria, redatte in forma scritta, con data certa, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 spettano infatti ai Comuni “le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità”. In mancanza di una diversa disciplina, la competenza dei Comuni a raccogliere le direttive anticipate di trattamento potrebbe essere rinvenuta in tale norma e nelle funzioni inerenti la popolazione, anche se trattasi di un riferimento normativo molto ampio.

Invero, l'articolo in questione non elenca dettagliatamente le singole funzioni spettanti al Comune per una precisa scelta del legislatore, che ha preferito definire la competenza dei Comuni in via residuale e non in positivo. Dalla lettura combinata del citato art. 13 e dell'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, si ritiene infatti che il Comune sia un ente a competenza generale, “capace di esplicare la propria attività anche in materie non attribuite espressamente da norme di legge alla sua competenza”.

Occorre tuttavia precisare che, in mancanza di una legge nazionale in materia e di una disciplina regionale, la redazione del testamento biologico non ha piena ed autonoma validità giuridica, ma può aiutare - anche se non obbligare - il medico a rispettare la volontà del paziente, oltre che a costituire pieno elemento di prova per il convincimento del giudice.

Le esperienze di alcuni Comuni

Alcuni Comuni italiani hanno già istituito un registro dei testamenti biologici dei propri residenti. Le strade seguite in proposito sono state sostanzialmente due.

Alcuni Comuni hanno previsto la redazione del testamento davanti a un notaio lasciando all'ente locale il solo ruolo di custode degli estremi del documento (su questa linea si è attestato, ad esempio, il Comune di Firenze).

Altri Comuni, invece, hanno previsto un ruolo più attivo dell'ente prevedendo la consegna del testamento in busta chiusa presso gli Uffici relazioni per il pubblico, che rilasceranno ai cittadini il numero progressivo di archiviazione e la ricevuta di consegna (in questo senso, ad esempio, il Comune di Pisa).

In proposito, proprio il Comune di Pisa ha pubblicato sul sito istituzionale la procedura da seguire per registrare il proprio testamento biologico; se ne riportano di seguito i punti principali:

- presentarsi accompagnati dalla persona nominata fiduciario nel proprio testamento biologico;
- la busta già chiusa, contenente il testamento biologico, viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto;
- il dichiarante, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:
 - Espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
 - Corretto utilizzo dell'apposita modulistica, approvata dal Comune;
 - Completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (testamento biologico e documenti di identità)
- il fiduciario, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di aver controfirmato il testamento biologico consegnato dal dichiarante;
- le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna;
- la busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall' Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa.

I Comuni dell'Emilia-Romagna ed il Comune di Bologna

In Emilia –Romagna si è attivato per l'istituzione di un registro dei testamenti biologici il Comune di Pavullo, nel modenese. Lo scorso 28 maggio il Consiglio comunale ha infatti approvato una proposta di deliberazione presentata in tal senso su iniziativa di alcuni consiglieri.

Il registro non è stato tuttavia ancora formalmente istituito, in quanto l'amministrazione attende una risposta dal Garante della privacy in relazione alle modalità di trattamento delle dichiarazioni anticipate. Infine, dalla stampa locale, emerge l'intenzione del Comune di Pavullo di allinearsi sull'esperienza di Pisa e “conservare copia del testamento biologico solo custodendolo in busta chiusa” (da L'Unità di Bologna – “A Pavullo l'iter è partito, si aspetta solo l'ok del garante” del 24/10/2009).

Nel Comune di Bologna, lo scorso 8 ottobre l'associazione “Rete Laica Bologna” si è fatta promotrice di un'iniziativa per l'istituzione di un registro dei testamenti biologici presso l'Anagrafe del Comune ed ha a tal fine depositato una proposta di deliberazione d'iniziativa popolare per l'istituzione del suddetto registro.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del Comune di Bologna i cittadini residenti “esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del [Consiglio comunale](#) presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duemila firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

”Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale”.

Il successivo 22 ottobre 2009, la Segreteria generale del Comune ha espresso parere preventivo di legittimità positivo sulla proposta di delibera popolare, rispetto alla quale occorre ancora raccogliere

le necessarie duemila firme per il deposito. Nel citato parere la Segreteria generale del Comune ha inoltre precisato i seguenti punti:

- la redazione di un testamento biologico ha valore giuridico, in assenza di una legge nazionale e regionale in materia;
- la normativa vigente non permetterebbe la creazione del registro presso l'Anagrafe;
- il Comune può istituire un registro purché non all'Anagrafe e senza ritirare i testamenti biologici, ma limitandosi a registrare presso quali notai e fiduciari sono stati depositati (in linea con la scelta del Comune di Firenze);
- il Comune potrebbe ritirare i testamenti biologici solo dopo formale autorizzazione da parte del Garante della Privacy, in quanto i testamenti conterrebbero indicazioni 'sensibili' quali le convinzioni religiose.